



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Ordinanza N. 4 del 29/01/2026

OGGETTO: MODIFICHE PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE DELLA S.C. VIA COLLE MINAZZO
- ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00,
DAL 02/02/2026 AL 17/02/2026, AREA COMPRESA TRA I CIVICI 6 E 14.

II RESPONSABILE SETTORE 7 - POLIZIA LOCALE

Premesso che con pec del 28/01/2026 l'impresa Costruzione - Calcestruzzo "Tenaglia Srl" avanzava richiesta di modifiche provvisorie alla circolazione veicolare sulla strada comunale denominata "Via Colle Minazzo", consistenti in senso unico alternato, al fine di poter effettuare lavori di consolidamento di parte della scarpata di monte di Via Colle Minazzo;

Atteso che la sopra menzionata Ditta "Tenaglia Srl" è affidataria di lavori di adeguamento e messa in sicurezza viabilità esterna comune di Fossacesia – Cig. 9863274730;

Riscontrato che l'impresa in questione chiedeva la predetta modifica provvisoria alla circolazione veicolare nel tratto di Via Colle Minazzo compreso tra i civici 6 e 14, come da planimetria allegata, per 15 gg consecutivi a far data dal 02/02/2026, con la predisposizione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

Accertato che l'impresa operante occuperà solo parte della carreggiata, assicurando il transito veicolare a senso unico alternato durante l'orario diurno di lavoro con ripristino della viabilità nelle ore serali e notturne;

Accertato che con successiva nota del 29/01/2026 veniva precisata la fascia oraria giornaliera oggetto d'intervento, ricompresa tra le ore 07.00 e le ore 17.00, dal 02/02/2026 al 17/02/2026;

Considerato che per quanto sopra si rende necessario modificare temporaneamente la viabilità della strada comunale indicata, istituendo il senso unico alternato a tutti i veicoli nei giorni e negli orari previsti, al fine di salvaguardare la sicurezza della viabilità e nello stesso tempo per agevolare lo svolgimento dei lavori rappresentati;

Viste le precedenti ordinanze riguardanti la circolazione stradale sul territorio del Comune di Fossacesia;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. ed int.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e ss.mm. ed int.;

Visto il Decreto di nomina del Sindaco n. 75 del 31/12/2025;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Alla ditta autorizzata esecutrice dei lavori, per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. a far data dal 02/02/2026 e fino al 17/02/2026, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (fase di operatività), di procedere alla variazione della viabilità della s.c. denominata “Via Colle Minazzo” consistente in modifica temporanea della circolazione veicolare da doppio senso di marcia a senso unico alternato nell’area ricompresa tra i numeri civici 6 e 14 regolato da impianto semaforico, in modo da permettere gli interventi di consolidamento di parte della scarpata di Monte di Via Colle Minazzo;
1. dalle ore 17:00 alle 07:00 di ogni giorno ricompreso tra il 02/02/2026 e il 17/02/2026 (fase di sospensione), e quindi durante la fascia oraria serale e notturna, l’impresa esecutrice dei lavori assicurerà il ripristino dello stato dei luoghi e della circolazione veicolare lasciando libera la carreggiata da ogni impedimento, garantendo il ripristino della circolazione veicolare a doppio senso di marcia;
2. La regolazione del traffico dovrà avvenire mediante apposito impianto semaforico supportato dalla necessaria segnaletica stradale verticale installata a cura dell’impresa autorizzata esecutrice dei lavori. Il nuovo limite di velocità dovrà essere progressivamente diminuito da 50 km\h a 20 km\h in avvicinamento all’area oggetto di intervento;

È fatto obbligo che l’impresa autorizzata esecutrice dei lavori:

- a) provveda, ai sensi del Codice della strada, all’apposizione della necessaria segnaletica conforme al C.d.S. stesso e al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002. Alla stessa compete la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di cantiere;
- b) al termine dei lavori provveda al ripristino dei luoghi, e in particolare libererà l’area da cose (cartelli, attrezature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada, dandone comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Ufficio della Polizia Locale affinché venga verificato il corretto ripristino della stessa;
- c) disponga, a propria cura e spese, il ripristino degli asfalti, delle pavimentazioni e di ogni altro elemento di arredo urbano se danneggiato o se oggetto d’intervento, rimanendo altresì responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose;
- d) provveda alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto, se presente; tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d’arte al termine dei lavori;
- e) provveda a delimitare debitamente le aree occupate come da regolamento e da normativa di riferimento;
- f) Installi a propria cura e spese tutta la segnaletica stradale necessaria, (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari alternativi), che evidenzi in modo chiaro e visibile in qualsiasi condizione atmosferica, la presenza del cantiere, del D.P.R. 495/1992 e in conformità agli schemi segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.Lvo 626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei pedoni, dei veicoli e del personale impegnato;
- g) tenga a disposizione copia della presente Ordinanza per eventuali controlli dalla Ditta incaricata, all’interno del cantiere

;

Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio On-line comunale,

Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line comunale e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo sezione distaccata di Pescara. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line, potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista

Si dispone la comunicazione a:

Settore IV[^] LL.PP.;

Stazione Carabinieri di Fossacesia;

Impresa Tenaglia Srl

Il Responsabile della Polizia Locale

V. Comm. Alfredo Ciccocioppo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alfredo Ciccocioppo in data 29/01/2026